

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 238 del 09/10/2012

**OGGETTO:** Servizio distribuzione gas-attuazione art. 46 bis D.L. n.159/2007 ss.mm.ii.-richiesta canone concessorio nella misura del 10% del VRD.

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno nove del mese ottobre alle ore 16,30 presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
<b>Macci Umberto</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Giordani Rinaldo</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Graziani Domenico</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Federico Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Silvagni Bruno</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Giorgi Claudio</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Libertini Camillo</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Miccinilli Angelo</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott. **Luigi Pilone**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

## **Premesso:**

che il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Priverno, è affidato in concessione alla società ITALGAS

che con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.

che l'art. 15 del Decreto Legislativo citato, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi di disposizioni successivamente intervenute, ha prorogato il termine di scadenza delle concessioni in essere, originariamente stabilito in cinque anni dal momento dell'entrata in vigore del Decreto medesimo;

che in questo contesto, allo scopo di “favorire” l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire << i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas >>, ed un secondo destinato a determinare << gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio >>, nonché << misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione >>;

che dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei provvedimenti delegati, il secondo dei due decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito;

che con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012, che definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

che nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24 comma 4 del D. Lgs. n. 93 del 28 giugno 2011, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas venissero effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

che per effetto di quanto sopra richiamato il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente, di fatto, affidato in regime di proroga alla società ITALGAS;

che l'art. 46/bis, commi 3 e 4 della legge n°222 del 29/11/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007 (come modificati dalla legge n°244/2007, art.2, comma 175), nel disporre la delega per la definizione degli Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ha altresì previsto che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

## **considerato**

che in data 06/11/2008 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG, in vigore dal 01/01/2009, con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della

qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);

che il Comune di Priverno non ha assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222; ed è interessato dalle nuove gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas;

che l'Amministrazione Comunale, fino al nuovo affidamento, ha la facoltà di incrementare il canone della concessione di distribuzione gas;

che il Comune di Priverno intende attivare, nell'immediato, precisi interventi a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza, finalizzati al pagamento di parte della fornitura di gas metano;

che sussistono i presupposti per poter richiedere il canone, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, nella misura massima consentita pari al 10% del Vincolo Ricavi Distribuzione;

che stante il regime di concessione a favore della società ITALGAS è opportuno attivare il procedimento così come previsto dalle disposizioni normative sopracitate ai fini della rideterminazione del canone concessorio di distribuzione del gas naturale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri FAVOREVOLI espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Dipartimento 2 rag Rachele Mastrantoni;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di approvare le suesposte premesse;
2. di richiedere alla società ITALGAS l'applicazione di una aliquota pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione con decorrenza dal 01/01/2012 e fino a nuovo affidamento;
3. di confermare la volontà di avvalersi di tale opportunità anche per le annualità successive, salva la facoltà di eventuale revoca nel caso venissero meno le condizioni;
4. che le risorse derivanti dal canone vadano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
5. che il competente Responsabile del Dipartimento 2 provveda all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
6. DI INVIARE copia autentica del presente provvedimento alla società ITALGAS, attuale concessionario, avente sede in Torino Largo Regio Parco,9.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

Delibera

altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 232 DEL  
09.10.2012**

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DEC.LGS/VO 18/08/2000, N. 267  
SULLA PROPOSTA DI DELIB. DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:  
Servizio distribuzione gas-attuazione art 46 bis D,L, n.159/2007 ss.mm.ii.-richiesta  
canone concessorio nella misura del 10% del VRD.**

**SERVIZIO:DIPARTIMENTO n.2**

(art.49, comma 1 del Dec.Lgs.n.267/2000)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Rag. Rachele Mastrantoni**

Data 09.10.2012

---

IL SINDACO  
f.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. \_\_\_\_1887\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **19 OTT.2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **19 OTT.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **19 OTT.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Luigi PILONE

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **19 OTT.2012** \_ giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **19 OTT.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE

- ☐ La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **19 OTT.2012** \_ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **19 OTT.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi PILONE



COMUNE DI PRIVERNO  
(Provincia di Latina)